

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

IL NOTAIO
Nicoletta Morelli

I CONSULENTI DEL LAVORO
Giovanni Salvi

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Fatturazione elettronica tra privati: ok dal 2017

L'adeguamento. Dal 9 gennaio un nuovo formato dell'Agenzia delle Entrate equiparerà le modalità eseguite finora verso la Pubblica amministrazione



Anche tra privati sta per arrivare il momento della fatturazione elettronica: dal 2017 un nuovo formato predisposto dall'Agenzia delle Entrate

MARCO CONTI

Dall'anno prossimo via libera alla fatturazione elettronica anche tra privati. Ciò sarà reso possibile grazie all'adeguamento del formato «FatturaPa» utilizzato sinora per la trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni (Pa).

Il nuovo formato, spiega l'Agenzia delle Entrate, sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pa sia per quella tra privati, secondo un unico tracciato Xml (insieme di regole per formulare dei file in formato testo che permettono di strutturare i dati) e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), come previsto dal Dlgs n. 127/2015. Ricordiamo che il SdI è un sistema informatico gestito dalle Entrate per ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA; effettuare controlli sui file ricevuti e inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie. Per arrivare a ciò,

i soggetti interessati devono però adeguarsi alle nuove specifiche tecniche.

Nel dettaglio, spiega il fisco in una recente nota, le Pubbliche Amministrazioni, i loro fornitori, e tutti gli operatori che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica, devono configurare i propri sistemi informatici (meglio se con l'intervento di uno specialista della materia) per avvalersi, a partire dal nuovo anno, esclusivamente del nuovo tracciato Xml e del relativo schema Xsd per tutte le trasmissioni delle fatture. Attenzione però alle tempistiche, perché per consentire il passaggio dal vecchio al nuovo formato «FatturaPa», il Sistema di Interscambio non sarà fruibile dal 1° all'8 gennaio 2017, impedendo di trasmettere le fatture elettroniche e le notifiche. Riassumendo, fino al 31 dicembre 2016 le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse nel vecchio formato (1.1) mentre, a decorre-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

re dal 9 gennaio 2017, il SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche nel nuovo formato (1.2), secondo le regole aggiornate. In base alle info date dal fisco, le Pa che gestiscono manualmente la ricezione delle fatture non dovranno effettuare particolari operazioni, salvo eventualmente recepire il nuovo foglio di stile (file Xslt, disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it nella sezione Primo Piano (colonna sinistra), seguendo il percorso Documentazione fatturaPa - Versione valida a partire dal 1 gennaio 2017. Sullo stesso sito è pubblicato un documento operativo per le P per facilitare le operazioni di adeguamento. Sempre a decorrere dal 9 gennaio 2017, anche il servizio gratuito di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche messo a disposizione a partire dallo scorso 1° luglio, permetterà di generare e trasmettere le fatture online verso la Pa e tra privati nel nuovo formato «FatturaPa 1.2».

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Commercialisti

RISPOSTA N. 900

Posso cointestare l'auto acquisita da padre disabile?

Mio padre è disabile e deve acquistare un'autovettura. Ai fini delle detrazioni fiscali la stessa può essere cointestata con me?

— LETTERA FIRMATA

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali sull'acquisto di un veicolo (aliquota Iva agevolata del 4%, invece di quella ordinaria, e detrazione Irpef del 19% sul costo sostenuto), non è ammissibile la cointestazione dello stesso (R.M. Agenzia Entrate n. 4/E del 2007). La normativa che disciplina la materia, infatti, richiede che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile è a carico (articolo 8 della legge 449/1997).

RISPOSTA N. 901

Il figlio minore e l'usufrutto dei suoi beni

Mio figlio minore percepisce un reddito da un immobile di cui è proprietario. Il reddito relativo da chi va dichiarato?

— LETTERA FIRMATA

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Non sono, tuttavia, soggetti a usufrutto legale i beni di proprietà del figlio minore indicati dall'articolo 324 del codice civile, come quelli acquistati con i proventi del proprio lavoro.

I genitori devono includere nella propria dichiarazione i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; se invece il bene è sottratto a usufrutto, il relativo reddito dovrà essere dichiarato con un modello separato, intestato al minore, ma compilato e firmato dal genitore esercente la potestà. Se il reddito è dichiarato dai genitori, nulla osta alla fruizione della detrazione per familiare a carico relativa al figlio. Se, invece, il reddito è denunciato a nome del figlio, con autonoma dichiarazione presentata dal genitore, lo stesso sarà a carico loro se il reddito complessivo annuo da lui autonomamente dichiarato non supera il limite pari a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

RISPOSTA N. 902

Se il mutuo casa eccede rispetto al costo sostenuto

Ho stipulato un contratto di mutuo per la prima casa di importo maggiore rispetto a quanto pagato per l'acquisto. Posso detrarre tutti gli interessi passivi, o vi sono limiti a tale detrazione?

— LETTERA FIRMATA

Qualora il mutuo ecceda il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile (comprese spese notarili e altri oneri) la detrazione deve essere limitata all'ammontare del costo (determinato dalla sommatoria del valore dell'immobile indicato nell'atto di acquisto e di tutti gli oneri accessori connessi). Per determinare la quota di interessi su cui calcolare la detrazione fiscale annuale si deve applicare all'ammontare degli interessi pagati la percentuale derivante dal rapporto tra costo di acquisizione dell'immobile-capitale dato in mutuo. Se quindi l'immobile è costato 100 mila euro a fronte di un mutuo erogato di 120 mila euro, il rapporto sarà 83,33%, che applicato agli interessi pagati di 3.000 euro consentirà di calcolare la detrazione su 2.500 euro.

RISPOSTA N. 903

Assegni periodici del coniuge: sono deducibili?

A seguito di separazione da mia moglie, verso ogni mese una somma per il mantenimento di lei e di mio figlio. La sentenza di separazione non stabilisce ripartizione della somma. Quanto posso dedurre?

— LETTERA FIRMATA

Sono deducibili dal reddito gli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (articolo 10, comma 1, lettera c, del Tuir). Se tale distinzione non è indicata nel provvedimento l'importo di tali assegni si considera destinato al mantenimento dei figli per metà; di conseguenza, potrà dedurre dal reddito il 50% della cifra corrisposta.

RISPOSTA N. 904

Sono coniugata senza figli ed ho un fratello e due nipoti, che sono figli di una sorella deceduta precedentemente. Ora vorrei evitare che in caso di mia morte, qualora mio marito sia ancora in vita, ciò di cui sono proprietario vada a favore di fratello e di nipoti.

L'articolo 582 del codice civile prevede che, in caso di morte di un soggetto coniugato ma senza figli ed in assenza di un testamento, il suo patrimonio si devolva per 2/3 al coniuge e per la restante parte di 1/3 a ascendenti, se presente e/o ai fratelli e sorelle del defunto. Il codice civile inoltre dettaglia quali siano le persone ai quali la legge riserva una quota di eredità (detta «quota di legittima»): coniuge, figli ed ascendenti. Nel suo caso, quindi, basterà che lei si rechi da un notaio di sua fiducia al fine di redigere un testamento (olografo o pubblico) nel quale prevedere erede universale dei suoi beni il coniuge, se vivente al momento della sua morte, ed anche eventuali disposizioni a favore di altri soggetti, qualora il coniuge fosse a lei premorto. Il fratello ed i nipoti non avranno alcun diritto di esperire l'azione di riduzione nei confronti dell'erede testamentario in quanto non rientrano nelle categorie di soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità.

RISPOSTA N. 905

***Abbiamo avuto la brutta
avventura di pagare la
caparra per l'acquisto
di una abitazione
in costruzione da parte
di una cooperativa.
Ora, la cooperativa è fallita***

RISPOSTA N. 906

LETTERA FIRMATA

Il trasferimento del lavoratore, come può volte chiarito dalla Cassazione, consiste in uno spostamento del luogo di lavoro definitivo e senza limiti di durata. Il datore di lavoro ha un'ampia discrezionalità nel determinare unilateralmente i trasferimenti, a patto che siano motivati, ex l. 300/1970) e ex art. 2103 c.c., da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che in ogni caso, se effettive, sono insindacabili nel merito. Ciò sta a significare che,

nel caso di specie, la chiusura definitiva del punto vendita è insita nelle comprovate ragioni che possono portare il datore di lavoro ad optare per il trasferimento. Ciò posto, apparendo il trasferimento legittimo, lo stesso non può essere rifiutato: nel corso degli anni la Suprema Corte ha più volte ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore in caso di un suo rifiuto al trasferimento. Generalmente la contrattazione collettiva disciplina il periodo di preavviso entro il quale il d.d.l. deve informare il dipendente e l'aspetto prettamente economico del trasferimento, prevedendo la corresponsione di specifiche indennità, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo spostamento in altra località. Il contratto del Commercio, all'art. 170 del Titolo V°, prevede il rimborso delle spese di viaggio, il rimborso spese per il trasporto di bagaglio ed una diaria per il lavoratore e ciascun convivente a carico. Il termine di preavviso fissato è di 45 giorni nell'ipotesi di trasferimento di lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, ovvero 70 in caso di familiari a carico; gli altri lavoratori va adeguato alla distanza prevista per il trasferimento.

RISPOSTA N. 907

*Abito in un condominio in
centro città costruito nel
1992. Le cassette delle lettere*

sono posizionate all'interno del palazzo, nell'androne. Quindi chi deve consegnare la corrispondenza (portalettere di Poste pubbliche e private, corrieri, distributori di volantini pubblicitari) necessita di entrare nel palazzo.

Con alcuni altri condomini da tempo vorremmo posizionare le cassette delle lettere all'esterno (o a filo muro puro perimetrale) e abbiamo proposto diverse soluzioni. Tuttavia la maggioranza dell'assemblea ha votato di lasciarle all'interno (senza neppure valutare nel merito le proposte, ma votando contro solo per evitare una spesa e con la scusa di rovinare l'estetica dell'ingresso del palazzo).

L'amministratore dice che la legge non obbliga ad avere le cassette all'esterno (o raggiungibili dall'esterno), ma c'è solo un decreto ministeriale che non può obbligare a spostarle.

Questa situazione comporta che: 1) chi deve consegnare, suona tutti i campanelli e disturba le famiglie (non ci sono uffici ma solo famiglie); 2) se nessuno risponde/apre la posta non viene consegnata o abbandonata fuori dal portone;

3) alcuni condomini aprono il portone a chiunque dica di dover consegnare la posta, con evidenti rischi per la sicurezza. In condominio si parla di questo argomento da più di 5 anni: nell'ultima assemblea dominanziale, la maggioranza dei condomini ha deliberato di mettere una apertura con il codice sulla porta d'ingresso, e dare il numero di codice al postino di Poste Italiane. Ma questa soluzione è come dare le chiavi del condominio ad un estraneo e tutti gli altri distributori continueranno a dover suonare il campanello per farsi aprire (a meno che anche a loro venga dato il codice).

LETTERA FIRMATA

Il decreto dello Sviluppo Economico 1/10/2008 prescrive che le cassette postali domiciliari rispondano alle esigenze del traffico postale e siano: accessibili al portalettere, collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o, comunque, in luogo liberamente accessibile e nel caso dei condomini, raggruppate in un unico punto di accesso. La Direzione Recapiti delle Poste di Bergamo ci ha riferito che tali norme si applicano ai condomini di nuova costruzione. Detto questo, l'assemblea del vostro condominio, nel rispetto di eventuali disposti del regolamento comunale in tema di cassette della posta o di occupazione del suolo pubblico di cui vorrete preventivamente accertarvi in Comune, potrebbe deliberare lo spostamento di tali cassette all'esterno con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti un terzo del valore dell'edificio o, occorrendo opere edili e spese importanti, che rappresenti la metà del valore dell'edificio.



Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo
Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ **Commercialista**
☐ **Consulente del lavoro**

☐ **Notaio**
☐ **Amministratore di condominio**

Dati del lettore

Nome

Indirizzo

Tel.

Firma

Cognome

Città

E-mail

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO